

Il commento**La camera mortuaria della culla del diritto****Vincenzo Maiello**

Il populismo giustizialista del nostro Paese è assistito da uno stato di buona salute.

> Segue a pag. 42

Segue dalla prima**La camera mortuaria della culla del diritto****Vincenzo Maiello**

Questa condizione costringe da tempo ad analizzare iniziative e proposte politiche orientate a drenare consenso sociale in danno dello Stato di diritto e dei suoi principi identitari. A questo radicato milieu appartiene - ultimo in ordine di tempo, ma non, invece, per la preoccupante cifra di rozza involuzione che la caratterizza - il disegno di legge che estende agli indiziati di reati contro la Pubblica Amministrazione le misure di prevenzione disciplinate dal codice antimafia.

Contro l'intervento - di cui la propaganda di governo non ha mancato di enfatizzare il ruolo di frontiera avanzata del contrasto alla corruzione pubblica - è già stata espressa su questo giornale una posizione di forte dissenso, elaborata dalla visuale del «laico» che non veste i panni del giurista professionale. Segnalando il pericolo di incisive torsioni autoritarie a cui finirebbe per esporsi ancora una volta il sistema delle garanzie individuali, Massimo Adinolfi ha dato voce alle ragioni di «buon senso civile» che si oppongono a ciò che si prospetta come un nuovo, becero aggiramento del modello di relazioni tra «autorità» ed «individuo» sublimato dallo Stato costituzionale di diritto.

A quelle ragioni, vanno aggiunte considerazioni di sistema che fanno comprendere come il legislatore di questi giorni si stia muovendo lungo il piano inclina-

to di un inquietante scivolamento verso soluzioni niente affatto degne di un ordinamento costituzionale. Al nostro legislatore che ascrive a proprio merito l'ampliamento del raggio di azione delle misure di prevenzione occorrerebbe rammentare cosa esse sono e da quale storia provengano dicendo:

A) che esse rappresentano, storicamente, una forma di deroga alla legalità penale ed ai criteri che presiedono all'imputazione di responsabilità legata alla commissione di reati;

B) che la loro apparizione sulla scena normativa risale ai primi anni dello Stato unitario e corrisponde alle urgenze repressive della borghesia di governo, interessata, per un verso, a neutralizzare l'area della marginalità sociale pericolosa (i cosiddetti birbanti) in quanto capace di attentare all'integrità delle sue ricchezze; per l'altro, a rimarcare come il diritto penale delle garanzie trovasse esclusiva applicazione rispetto ai reati commessi dai «galantuomini», ossia dagli individui non appartenenti a classi sociali antagoniste;

C) il successivo loro impiego - durante l'arco dell'esperienza pre-repubblicana - coincide con le poco nobili vicende di «soffocamento» del dissenso politico: alla fine dell'Ottocento, esse vengono piegate all'azione di emarginazione repressiva degli anarchici e del movimento operaio; durante il ventennio, assurgono a chiave di volta della

strategia di allontanamento e di controllo degli avversari del regime, attraverso il famigerato «confinamento di polizia»;

D) la Costituzione repubblicana mantiene su di esse un rigoroso silenzio, interpretato da una parte qualificata della dottrina giuridica come inequivocamente espressivo della volontà di negare loro ogni forma di cittadinanza;

E) sebbene assorbita dal «realismo politico» della giurisprudenza costituzionale, questa posizione trova oggi un parziale incoraggiamento nel sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali, segnatamente nel contesto della Cedu.

Ebbene, proprio quest'ultimo punto merita attenta considerazione e dovrebbe indurre le forze parlamentari a ponderare con adeguata capacità di riflessione i passi che si stanno per compiere. Andrebbe ricordato che non più tardi di qualche mese fa, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - nella sua composizione di vertice (la Grande Chambre) - ha giudicato il sistema italiano di misure di prevenzione incompatibile con l'art. 2, Protocollo 4, della Cedu, osservando come i presupposti per la loro applicazione collidano con gli standard qualitativi richiesti dalla Convenzione e dal suo giudice. In particolare, ha rilevato che le fattispecie di pericolosità sono definite attraverso disposizioni legislative vaghe, eccessivamente porose e, perciò, affette da inde-

terminatezza; lo suffragherebbe lo stesso diritto elaborato dai nostri Tribunali e dalla Corte di Cassazione che continuerebbero a valorizzare elementi solo congetturali da cui ricavare la pericolosità del soggetto, anziché collocarsi sulla scia dei valori e delle funzioni di garanzia della «fattispecie».

Su queste premesse, le Sezioni Unite della Corte di Cassazio-

ne hanno già tratto importanti conseguenze nel dare una rigorosa interpretazione dell'art. 75 del codice antimafia (che punisce le trasgressioni delle prescrizioni correlate alle misure di prevenzione personali) e la Corte di Appello di Napoli ha rimesso una importante questione di legittimità costituzionale alla Consulta.

Si tratta di elementi che un di-

battito parlamentare - e, prima ancora, pubblico - dovrebbe valorizzare non solo per evitare di compiere scelte di retroguardia culturale e civile, ma anche per scongiurare gli effetti di decisioni avventate che il diritto delle Corti europee potrebbe bocciare. Vorremmo tutti impedire che il nostro ordinamento si trasformi da culla del diritto a sua camera mortuaria.

